



## **PROTOCOLLO**

**PER LO SVOLGIMENTO DA PARTE DEI TABACCAI DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE DOVUTE DAI PROPRIETARI DI VEICOLI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE.**

***ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE AL REGOLAMENTO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 11 IN DATA 25 GENNAIO 1999.***

**Legge regionale 15 maggio 2008, n. 9 – Titolo II – art. 58**

**“Disposizioni per la gestione regionale delle tasse automobilistiche”.**

**Premesso che:**

1. il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 13 recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste in materia di motorizzazione civile e di tasse automobilistiche” ha trasferito alla Regione Autonoma Valle d’Aosta le funzioni relative alla riscossione, all’accertamento, al recupero ed ai rimborsi della tassa automobilistica, nonché l’applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativi alle tassa stessa;
2. la legge regionale n. 15 maggio 2008, n. 9 recante “Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l’anno 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010” disciplina al Titolo II la gestione regionale delle tasse automobilistiche;
3. l’articolo 17, commi 11 e 12, della legge n. 449/1997 recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” attribuisce ai tabaccai la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche, secondo tempi e modalità da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
4. con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 11 in data 25 gennaio 1999 è stato adottato il Regolamento recante la disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche;
5. ai fini dello svolgimento da parte dei tabaccai del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio regionale, anche in relazione a quanto stabilito dall’art. 57 della L.R. 9/2008 (archivio regionale), si rende opportuno apportare alcune precisazioni al Regolamento di cui sopra, mediante l’adozione di un Protocollo.

**Le Regione, nel rispetto di quanto disciplinato con D.P.C.M. n. 11/1999, adotta il presente Protocollo**

**Art. 1  
Instaurazione del rapporto e durata**

Il tabaccaio, nel prosieguo “tabaccaio autorizzato”, che intende riscuotere le tasse automobilistiche dovute dai proprietari di veicoli residenti nel territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta, nel prosieguo “Regione”, presenta, anche per il tramite delle Associazioni di categoria, apposita istanza presso i competenti uffici dell’Amministrazione secondo lo schema messo a disposizione dalla Regione sul proprio sito. La Regione provvede sull’istanza nel termine di sessanta (60) giorni dalla sua presentazione e comunica le proprie determinazioni all’interessato, anche per il tramite delle Associazioni di categoria.

Il rapporto tra la Regione ed il tabaccaio autorizzato ha una durata massima di 5 anni con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e con termine finale il 31 dicembre 2019.

## **Art. 2 Recesso**

Il tabaccaio autorizzato ha facoltà di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione all'Amministrazione, anche per il tramite delle Associazioni di categoria, con il preavviso minimo di tre (3) mesi, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

## **Art. 3 Oggetto del servizio, adempimenti e modalità per la riscossione**

Oggetto del servizio è la riscossione delle tasse automobilistiche dovute dai proprietari di veicoli residenti nel territorio regionale, di seguito indicato come "Servizio".

Il tabaccaio autorizzato assicura il Servizio durante l'orario di apertura dell'esercizio, compatibilmente con la possibilità di collegamento con l'archivio delle tasse automobilistiche.

Il tabaccaio autorizzato richiede al soggetto che effettua il versamento per un autoveicolo la targa dell'autoveicolo stesso, la regione di residenza del proprietario, il periodo di validità del pagamento della tassa e la data di scadenza; per tutte le altre categorie di veicoli, per le targhe prova e per gli autoveicoli che hanno diritto a riduzione, il tabaccaio autorizzato richiede i dati identificativi del veicolo (categoria, targa o telaio o numero di registrazione), il periodo di validità del pagamento della tassa, la data di scadenza e il tipo di riduzione.

Il tabaccaio autorizzato trasmette i dati al sistema informatico, il quale, in risposta, visualizza l'ammontare della tassa automobilistica da pagare. La conferma dell'operazione permette la stampa della ricevuta di pagamento da consegnare al soggetto che effettua il versamento.

Nel caso in cui il sistema consenta l'annullamento della transazione il tabaccaio autorizzato procede alla riemissione nell'arco della giornata di emissione, qualora, su segnalazione del contribuente o del soggetto che effettua il versamento, i dati presenti sulla ricevuta di pagamento, ivi compreso il codice fiscale del proprietario del veicolo, non siano corretti. Le ricevute annullate devono essere inviate, a mezzo lettera raccomandata o, in alternativa, consegnate *brevi manu*, al competente Ufficio tributi dell'Amministrazione, tra il giorno 7 ed il giorno 14 del mese successivo all'annullamento.

Il tabaccaio autorizzato si impegna a riscuotere, su autorizzazione dell'Amministrazione, mediante il collegamento all'archivio informatico SGATA. A far data dall'attivazione del collegamento con l'archivio regionale ai fini della riscossione e su autorizzazione della Regione, da comunicarsi per il tramite delle Associazioni di categoria e dei poli telematici, il tabaccaio autorizzato opererà la riscossione delle tasse automobilistiche esclusivamente su tale archivio.

Il tabaccaio autorizzato può fornire esclusivamente le informazioni risultanti dall'archivio con il quale è autorizzato dalla Regione ad essere collegato.

E' fatto obbligo al tabaccaio autorizzato di non procedere all'incasso di somme inferiori al dovuto e di riscuotere la tassa anche in caso di applicazione della normativa relativa al ravvedimento operoso e

spontaneo previsto dal Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, così come proposto dalla procedura informatica di incasso.

E' fatto obbligo al tabaccaio autorizzato di rilasciare al contribuente, che effettua il versamento, la ricevuta del pagamento della tassa automobilistica automaticamente stampata dal sistema. La ricevuta del pagamento dovrà riportare:

- identificativo univoco rilasciato dal sistema di gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche;
- numero della ricevuta;
- data e ora del pagamento;
- tipo di veicolo;
- targa;
- codice fiscale del proprietario;
- regione di residenza del proprietario;
- periodo di validità del pagamento;
- data di scadenza;
- eventuale riduzione della tassa e dell'importo versato;
- dati identificativi del tabaccaio autorizzato;
- dati utilizzati per il calcolo della tassa;
- importo del compenso corrisposto al tabaccaio autorizzato da chi effettua il versamento.

E' fatto divieto al tabaccaio autorizzato di rilasciare ricevute diverse da quelle automaticamente prodotte dal sistema. E', altresì, fatto divieto di alterare i dati contenuti nella ricevuta di pagamento o di rilasciare la stessa su moduli non conformi.

La tracciatura e la registrazione delle transazioni di riscossione sui sistemi informatici messi a disposizione del tabaccaio autorizzato dal Gestore del sistema informatico, garantisce la reperibilità dei dati da parte della Regione nel caso di eventuali contestazioni e/o operazioni di verifica.

#### **Art. 4** **Modalità di riversamento**

Ai fini del riversamento delle somme riscosse, il tabaccaio autorizzato legittima l'Amministrazione a richiedere, tramite la procedura bancaria SEPA DIRECT DEBIT (SDD), direttamente dal proprio conto corrente, l'ammontare dei pagamenti riscossi.

Settimanalmente il tabaccaio autorizzato riceve dal sistema informatico l'estratto conto relativo all'ammontare totale delle somme da questo riscosse nella settimana precedente. Detto ammontare deve essere reso disponibile dal tabaccaio autorizzato secondo le modalità descritte al primo comma entro due (2) giorni lavorativi dalla data di messa a disposizione dell'estratto conto. A fine giornata, il tabaccaio autorizzato riceve un riepilogo dettagliato dei pagamenti da esso riscossi nella giornata.

**Art. 5**  
**Insoluto e intimazione al pagamento**

Sulle somme non riversate, per cause ascrivibili al tabaccaio autorizzato, alla scadenza di cui all'art. 4, ma riversate entro cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza stessa, si applica una penale pari al cinque (5) per cento, da versarsi contestualmente alle somme stesse tramite bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria regionale.

Trascorso il predetto termine, l'Amministrazione invia al tabaccaio autorizzato un'intimazione ad adempiere al pagamento entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'intimazione medesima e contemporaneamente sospende il servizio di riscossione in via cautelativa.

L'intimazione, spedita anche al fideiussore e al contraente della polizza, deve contenere:

- la richiesta del pagamento delle somme non versate maggiorate della penale del 5%;
- l'avviso che se l'insoluto non viene regolarizzato entro il termine indicato, la Regione procederà all'escussione della fideiussione;
- l'avviso che se l'insoluto non viene regolarizzato l'omesso riversamento sarà segnalato alla competente Procura della Repubblica;
- la comunicazione della sospensione cautelativa del servizio di riscossione della tassa automobilistica;
- l'avviso che l'intimazione al pagamento costituisce comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione al servizio di riscossione.

Le somme indicate nell'intimazione devono essere riversate alla Regione tramite bonifico bancario su conto di Tesoreria regionale. Dell'avvenuto adempimento dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Amministrazione (tramite posta elettronica o fax), anche ai fini della riattivazione del servizio di riscossione.

**Art. 6**  
**Revoca dell'autorizzazione alla riscossione**

Il mancato pagamento delle somme oggetto di intimazione determina la revoca dell'autorizzazione alla riscossione.

L'Amministrazione procede, in ogni caso, alla revoca dell'autorizzazione al riscossore che incorra nella seconda violazione di insoluto oggetto di intimazione.

Anche al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, in presenza di circostanze che comportino il venir meno del rapporto di fiducia con il riscossore, l'Amministrazione procede alla revoca dell'autorizzazione alla riscossione.

La revoca conseguente ad inadempimento comporta per anni tre l'impossibilità di riattivare il servizio di riscossione o di ottenere una nuova autorizzazione. In particolare, non può essere rilasciata autorizzazione alla riscossione:

- a) ai soggetti cui sia stata revocata analoga autorizzazione in conseguenza di inadempimento;
- b) ai soggetti che siano stati soci di società in nome collettivo o soci accomandatari di società in accomandita semplice oppure soci con partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o amministratori di altro tipo di società, nel tempo in cui alla medesima società sia stata revocata l'autorizzazione alla riscossione in conseguenza di inadempimento;
- c) alle società in nome collettivo e alle società in accomandita semplice che abbiano rispettivamente come soci o soci accomandatari soggetti che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).

#### **Art. 7**

##### **Risorse strumentali - Collegamento informatico**

Il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche e l'invio dei dati dei versamenti vengono effettuati mediante utilizzo di una rete telematica e per il tramite di un idoneo sistema informatico indicato dalle Associazioni di categoria.

La Regione si riserva di convenire con i suoi *partners* informatici e con le Associazioni di categoria le eventuali migliorie e le nuove funzionalità, da realizzarsi anche in relazione all'evoluzione dei sistemi informativi. In tale ipotesi la Regione provvederà a fornire le specifiche tecniche per gli allestimenti informatici a supporto delle attività del tabaccaio autorizzato.

#### **Art. 8**

##### **Compenso per la prestazione del servizio**

Il tabaccaio autorizzato, per ogni operazione di riscossione, potrà esigere dal contribuente la somma prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11 e successive modificazioni e integrazioni che potranno intervenire.

#### **Art. 9**

##### **Obblighi a carico del tabaccaio autorizzato**

Il tabaccaio autorizzato risponde, nei confronti dell'Amministrazione, della puntuale esecuzione delle obbligazioni poste a suo carico e garantisce alla stessa che il Servizio verrà svolto nel rispetto della normativa e della presente convenzione.

Il tabaccaio autorizzato si impegna, altresì, a mantenere riservati i dati contenuti negli archivi, dei quali abbia avuto conoscenza in ragione del Servizio, nonché tutti quelli di cui verrà in possesso e/o a conoscenza durante l'esecuzione del presente protocollo, e ciò nel rispetto delle leggi vigenti e, segnatamente, della normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003 in materia di privacy.

Il tabaccaio autorizzato si impegna a mantenere indenne il personale dell'Amministrazione dalle conseguenze di ogni sanzione, azione, ricorso e domande comminati o promossi nei suoi confronti dal

Garante per il trattamento dei dati personali, dall'Autorità Giudiziaria e dagli interessati del trattamento, dovute al mancato rispetto della vigente normativa sulla privacy da parte del soggetto medesimo.

Nell'ambito dell'attività svolta il tabaccaio autorizzato è tenuto ad attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento dei dati, impegnandosi infine a non divulgare e/o comunicare i dati trattati, utilizzando gli stessi esclusivamente al fine di adempiere le obbligazioni assunte con la presente convenzione.

#### **Art. 10** **Garanzie - cauzione**

Il tabaccaio autorizzato, a garanzia degli obblighi connessi allo svolgimento del servizio presta, a favore della Regione, per l'anno di prima attivazione e per il successivo una fideiussione bancaria o assicurativa unica pari a euro 50.000,00 qualora detta attività abbia avuto inizio entro il 30 aprile. Se l'attivazione del servizio di riscossione avviene posteriormente a predetto termine il tabaccaio autorizzato è tenuto a prestare, limitatamente al primo anno, una copertura pari a euro 25.000,00. A decorrere dal terzo anno la garanzia sarà parametrata alla media delle riscossioni effettuate nei mesi di gennaio, febbraio, maggio e settembre dell'anno precedente. Nel solo caso in cui il tabaccaio autorizzato inizi l'attività di riscossione tra il 1° ed il 15 gennaio, la copertura sarà pari a euro 50.000,00 per il primo anno mentre per il secondo sarà parametrata alla media delle riscossioni effettuate nei mesi di gennaio, febbraio, maggio e settembre dell'anno precedente.

La fideiussione può essere prestata in forma solidale e collettiva, da più rivenditori di generi di monopolio, attraverso enti o cooperative tra rivenditori legalmente costituiti. In tal caso l'ente collettivo dovrà garantire, per ciascun singolo aderente, le stesse condizioni di copertura fissate al precedente comma; sarà inoltre prevista una somma massima garantita, pari all'ammontare medio delle riscossioni delle tasse automobilistiche - con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio, maggio e settembre dell'esercizio precedente - per tutti i rivenditori garantiti attraverso l'ente collettivo, arrotondato all'euro successivo e ridotto a un ventesimo.

Il termine di scadenza della polizza, sia essa singola che collettiva coincide con il 31 dicembre. La cauzione per ogni singolo tabaccaio autorizzato è limitata a garantire i mancati riversamenti, comprensivi delle sanzioni, relativi a non più di cinque obbligazioni di riversamento delle riscossioni effettuate riferite ad altrettante settimane consecutive di calendario.

Ai fini dell'escussione della garanzia, la Regione, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data in cui ha appreso la notizia dell'avvenuta inadempienza e, comunque non oltre 120 giorni dalla data del mancato riversamento da parte del tabaccaio autorizzato degli importi riscossi, ne darà preventiva intimazione con lettera raccomandata A.R., al tabaccaio stesso, al contraente ed al fideiussore.

#### **Art. 11** **Obblighi a carico dell'Amministrazione**

L'Amministrazione si impegna a predisporre le migliori condizioni per l'esecuzione del Servizio con l'adeguato *standard* di qualità e a far pervenire tempestivamente al tabaccaio autorizzato le direttive, i documenti e le autorizzazioni a ciò necessari, ivi compresi quelli previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni. A tal fine, l'Amministrazione metterà a disposizione un proprio ufficio di

riferimento e provvederà a nominare un responsabile che dovrà relazionarsi con le strutture del tabaccaio autorizzato.

Nell'ipotesi di modifiche normative che determinino variazioni nello svolgimento del Servizio, l'Amministrazione concorderà con il tabaccaio autorizzato, per il tramite delle Associazioni di categoria e dei poli telematici, tempi, modalità e costi di adeguamento delle procedure organizzative ed informatiche, definendo altresì, gli aspetti interpretativi ed applicativi delle nuove norme in vigore.

I dati presenti nell'archivio regionale, oggetto della presente convenzione, sono di proprietà dell'Amministrazione, quale titolare del trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Con la sottoscrizione della presente convenzione, l'Amministrazione nomina il tabaccaio autorizzato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali affidatigli, riservandosi di formulare, con separata comunicazione, le istruzioni necessarie.

L'Amministrazione si impegna a tenere indenne i responsabili del trattamento dei dati dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti da eventuali ricorsi, azioni di ogni genere, anche giudiziarie, da chiunque promossi, ovvero da sanzioni e provvedimenti adottati nei loro confronti dal Garante per il trattamento dei dati personali, che siano derivati dal mancato rispetto della normativa vigente in materia da parte dell'Amministrazione stessa.

#### **Art. 12 Eventi eccezionali**

Qualora il tabaccaio autorizzato non abbia potuto svolgere le attività connesse con la presente convenzione a causa di eventi dichiarati eccezionali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n.1, i termini per l'esecuzione degli adempimenti previsti nella presente convenzione, scadenti durante il periodo di mancata attività, o nei cinque giorni seguenti, sono prorogati di cinque giorni a decorrere dal giorno in cui il tabaccaio autorizzato abbia ripreso la normale attività.

E' fatto obbligo al tabaccaio autorizzato di comunicare senza ritardo all'Amministrazione, a mezzo fax, i fatti e le circostanze eccezionali e straordinari, impeditivi dell'adempimento.

Qualora il sistema informatico non abbia potuto funzionare a causa di eventi eccezionali di cui al comma precedente, i termini per l'esecuzione degli adempimenti previsti nella presente convenzione, scadenti durante il periodo di mancato funzionamento, sono prorogati di cinque giorni a decorrere dal giorno in cui il predetto sistema informatico abbia ripreso a funzionare.

#### **Art. 13 Poteri di controllo – Ulteriori penalità – Ulteriori obblighi**

L'Amministrazione provvederà a controlli periodici sull'attività del tabaccaio autorizzato affinché tutte le operazioni svolte siano effettuate nel rispetto degli obblighi qui previsti.

Nel caso in cui l'Amministrazione dovesse riscontrare che il tabaccaio autorizzato abbia svolto talune attività o servizi in termini difforni dalle previsioni della presente convenzione, potrà applicare, per

ciascuna irregolarità riscontrata, una sanzione pari a 50 volte il compenso previsto dall'articolo 7 per l'attività difforme.

Nel caso le inadempienze di cui al comma che precede, fossero gravi e ripetute, l'Amministrazione avrà facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione, secondo le modalità descritte al comma successivo.

Laddove il tabaccaio autorizzato non dovesse svolgere o rifiutasse di svolgere le attività ed i servizi oggetto della presente convenzione, l'Amministrazione potrà assegnare allo stesso un termine perentorio, non inferiore a 10 giorni, affinché vi adempia. Alla scadenza del termine, l'Amministrazione procederà alla risoluzione della convenzione, mediante l'invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### **Art. 14** **Revoca dell'autorizzazione**

Qualora la concessione delle tabaccherie sia sospesa o revocata per ritardato ed omesso versamento dei proventi relativi o per effetto di disposizioni riguardanti l'attività della tabaccheria, si intenderà sospeso o revocato anche il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche regionali. La comunicazione da parte del Gestore del sistema informatico garantisce la Regione in ordine alla conoscenza del verificarsi dell'evento.

#### **Art. 15** **Trasferimento del Servizio ad altro soggetto**

L'autorizzazione da parte della Regione, così come i diritti e gli obblighi derivanti dalla medesima, non possono essere ceduti, o comunque trasferiti, in tutto o in parte.

Al verificarsi dei casi di cui agli articoli 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 recante "Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio" la riattivazione del Servizio avverrà esclusivamente previa autorizzazione della Regione, subordinata alla presentazione di debita istanza e garanzia da parte del nuovo soggetto titolare.

#### **Art. 16** **Variazioni delle procedure**

La Regione si riserva di convenire con le Associazioni di categoria le eventuali migliorie e le nuove funzionalità, da realizzarsi anche in relazione all'evoluzione dei sistemi informativi e dell'archivio regionale.

La Regione e le Associazioni di categoria definiscono con appositi accordi gli adeguamenti nonché le eventuali variazioni alle modalità ed ai tempi di svolgimento del Servizio, ivi compresi le specifiche tecniche ed i relativi standard che si rendano opportuni o necessari anche a seguito di nuove disposizioni di legge, nonché la decorrenza della relativa operatività, in modo da tenere conto delle esigenze organizzative e dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure.

**Art. 17**  
**Comunicazioni**

Qualsiasi comunicazione relativa al Servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, inclusa l'istanza di adesione al Servizio, dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata brevi manu, o inviata tramite Raccomandata A.R., o, o posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

- per l'Amministrazione:  
Regione Autonoma Valle d'Aosta – Struttura finanze e tributi – Ufficio \_\_\_\_\_  
Piazza Deffeyes, 1  
11100 Aosta AO  
Fax 0165 27\_\_\_\_\_;  
bilancio@pec.regione.vda.it

- per il tabaccaio autorizzato:  
.....  
.....

ogni comunicazione dovrà essere inoltrata anche alle associazioni di categoria e al gestore del sistema informatico.

**Art. 18**  
**Risoluzione delle controversie**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in dipendenza della presente convenzione, il foro è determinato ai sensi del combinato disposto degli articoli 25 del codice di procedura civile e 59 della legge 16 maggio 1978, n. 196 e successive modificazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Aosta, lì.....

Per la Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Il dirigente della Struttura finanze e tributi  
Luigina BORNEY

Per  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_